



Bruxelles, 18.1.2021
COM(2021) 25 final

2021/0012 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID- 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo del regolamento oggetto della presente proposta è stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'attuale pandemia di COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, in aggiunta a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2020/698¹.

La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e un onere gravoso per le autorità nazionali, i cittadini dell'UE e gli operatori economici, in particolare nel settore dei trasporti. La crisi COVID-19 ha dato luogo a circostanze straordinarie che incidono sulle normali attività delle autorità competenti degli Stati membri e sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti. Tali circostanze non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione della pertinente normativa dell'Unione.

A causa delle misure pubbliche che si sono rese necessarie in ragione della pandemia di COVID-19, in molti casi i trasportatori e gli altri soggetti interessati non sono in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo, la proroga o il mantenimento della validità di certificati, licenze o autorizzazioni. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di trattare le richieste presentate dai trasportatori prima della scadenza dei termini applicabili.

Per questo motivo le disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 hanno prorogato il periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e rinviato talune verifiche e attività formative periodiche che, conformemente alla normativa dell'Unione in questione, avrebbero dovuto tenersi entro il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 (o, in alcuni casi, il 1° febbraio 2020) e il 31 agosto 2020, per un periodo di sei mesi (o, in alcuni casi, sette mesi).

Alcuni Stati membri hanno inoltre ritenuto che il rinnovo di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché l'espletamento di talune verifiche o attività formative periodiche sarebbero rimasti con ogni probabilità impraticabili anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure da essi adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19. A norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 essi hanno pertanto presentato alla Commissione richieste motivate per un'autorizzazione ad applicare ulteriori proroghe

¹ Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

individuali per uno dei suddetti periodi o per entrambi. La Commissione ha adottato sei decisioni che autorizzano tali proroghe².

La pandemia di COVID-19 ha colpito l'intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe agli atti giuridici che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario, il regolamento (UE) 2020/698 ha autorizzato gli Stati membri a continuare ad applicare tali atti giuridici ma non le deroghe previste da tale regolamento qualora l'applicazione di tali atti giuridici fosse rimasta praticabile (possibilità di non applicazione delle deroghe). In tal caso gli Stati membri interessati avevano la facoltà di non applicare le deroghe relative a determinati atti giuridici³, previa comunicazione alla Commissione⁴.

Nella comunicazione sulle corsie verdi⁵ la Commissione ha ritenuto che tutte le disposizioni in materia di flessibilità contenute nel regolamento (UE) 2020/698 si sono dimostrate necessarie e utili. Alla luce della recrudescenza della COVID-19, la Commissione ha inoltre annunciato la sua posizione favorevole a proporre un aggiornamento delle disposizioni in vigore, in modo da consentire a tutti gli Stati membri, compresi quelli che si erano avvalsi della possibilità di non applicazione delle deroghe previste da tale regolamento, di beneficiare delle deroghe eventualmente necessarie. La Commissione ha ritenuto che qualsiasi misura legislativa del genere è tuttavia di natura contingente, vale a dire che deve essere concepita per un periodo specifico con effetti limitati nel tempo.

Nonostante alcuni miglioramenti, intervenuti nell'estate 2020, della situazione causata dalla pandemia di COVID-19, la persistenza, e in certi casi il peggioramento, degli effetti della COVID-19 nell'autunno 2020 ha obbligato gli Stati membri a mantenere e, in certi casi rafforzare, le misure adottate per impedire la diffusione della pandemia.

A causa di tali misure i trasportatori e gli altri soggetti interessati hanno tuttora difficoltà ad espletare le formalità, le procedure o gli altri adempimenti necessari a norma del diritto

² Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 19); decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 17); decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l'Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 26.8.2020, pag. 16); decisione (UE) 2020/1240 della Commissione, del 21 agosto 2020, che autorizza la Bulgaria ad applicare una proroga di un periodo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 dell'1.9.2020, pag. 7); decisione (UE) 2020/1282 della Commissione, del 31 agosto 2020, che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 9); decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 22).

³ Direttiva 2006/126/CE, regolamento (UE) 165/2014, direttiva 2014/45/UE, regolamento (CE) n. 1072/2009, regolamento (CE) n. 1073/2009 e direttiva 2007/59/CE.

⁴ Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati nelle GU C 182 I del 2.6.2020, GU C 183 I del 3.6.2020, GU C 189 del 5.6.2020, GU C 190 I dell'8.6.2020, GU C 193 I del 9.6.2020 e GU C 200 I del 15.6.2020.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul potenziamento delle corsie verdi per i trasporti al fine di assicurare la continuità dell'attività economica durante la fase di recrudescenza della pandemia di COVID-19, COM(2020) 685 del 28.10.2020.

dell'Unione per il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per effettuare verifiche e attività formative periodiche al fine di mantenerne la validità.

Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero continuare a non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di trattare le pertinenti richieste presentate dai trasportatori entro i termini applicabili.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di sicurezza dei trasporti, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, come pure di garantire la continuità del regime giuridico, è necessario adottare ora disposizioni temporanee per prorogare la validità dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 (di seguito denominato "periodo di riferimento"). Tali documenti dovrebbero rimanere validi per un periodo di tempo ragionevole durante e dopo la pandemia di COVID-19 (di seguito denominato "periodo di proroga").

Dovrebbero altresì essere prorogati i termini per l'espletamento delle relative formalità e dovrebbe essere mantenuta per il medesimo periodo la validità delle licenze, dei certificati e dei documenti simili. Ove opportuno, dovrebbero essere permessi e resi obbligatori strumenti alternativi tesi a consentire controlli adeguati. Ciò vale, ad esempio, per i tachigrafi nel caso in cui la carta del conducente scada senza che sia possibile rilasciarne una nuova.

Come nell'ambito del regolamento (UE) 2020/698 è altresì possibile che, a seguito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di impedire o contenere la diffusione della COVID-19, il rinnovo dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni continui ad essere impraticabile anche al di là dell'orizzonte temporale previsto dalle disposizioni del regolamento proposto. La Commissione dovrebbe poter autorizzare lo Stato membro interessato a prorogare il termine o i termini previsti qualora, previa richiesta dello Stato membro di volta in volta interessato entro il 1° aprile 2021, essa constati che le circostanze lo giustificano. Tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario in modo da rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l'espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, in ogni caso, non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

Come indicato nella comunicazione sulle corsie verdi, l'atto che stabilisce le deroghe per un ulteriore periodo oltre il periodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2020/698 dovrebbe anche prevedere la possibilità per gli Stati membri di non applicare le deroghe previste da tale atto, qualora l'applicazione delle disposizioni applicabili al di fuori di tali deroghe fosse rimasta praticabile.

Pertanto, analogamente al regolamento (UE) 2020/698, anche il regolamento oggetto della presente proposta prevede la possibilità di non applicazione delle deroghe qualora gli Stati membri non abbiano dovuto, o non debbano presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo di licenze, certificati e autorizzazioni nonché il rinvio delle verifiche e delle attività formative periodiche impraticabili durante il periodo di riferimento per via delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19, oppure qualora essi abbiano adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà. Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare le deroghe in questione non dovrebbe ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento su tali deroghe che si applicano in un altro Stato membro. Si propone di estendere tale possibilità alle deroghe (corrispondenti ad atti giuridici specifici) per cui non era stata prevista nel

regolamento (UE) 2020/698. Al fine di garantire la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione qualora decidano di non applicare le deroghe previste dal presente regolamento, prima che le relative disposizioni sostanziali diventino applicabili.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli atti normativi oggetto del presente regolamento non contengono disposizioni esplicite che consentano di prorogare la validità dei certificati, delle autorizzazioni o delle licenze in situazioni come quelle venutesi a creare con la crisi COVID-19. È pertanto necessario adottare disposizioni adeguate al fine di tenere conto degli effetti della crisi attuale e di garantire la certezza del diritto per i cittadini e gli operatori economici, nonché per le autorità degli Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'efficace funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti e dei servizi correlati dipende dalla continuità della prestazione dei servizi di trasporto da parte degli operatori. Le conseguenze negative della crisi attuale potrebbero compromettere lo svolgimento dell'attività delle imprese, in quanto queste ultime potrebbero non essere in grado di soddisfare i requisiti applicabili. La crisi potrebbe inoltre provocare una carenza di personale per lo svolgimento di tale attività, a causa della mancanza dei documenti validi necessari che consentono al personale di esercitare legalmente la propria professione. Le disposizioni del regolamento proposto continuano a perseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2020/698 per affrontare questo grave problema garantendo la certezza del diritto e consentendo l'esercizio delle professioni nel settore dei trasporti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 91 e sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Le questioni all'origine della presente proposta sono collegate al diritto dell'Unione e possono quindi essere risolte solo mediante disposizioni del diritto dell'Unione, ossia mediante deroghe temporanee.

- **Proporzionalità**

L'intervento dell'Unione è necessario per conseguire l'obiettivo del corretto funzionamento dei meccanismi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, tenendo conto dell'entità e della gravità dell'attuale pandemia di COVID-19. Il regolamento proposto contiene misure temporanee mirate, strettamente connesse all'attuale pandemia di COVID-19 e limitate a quanto necessario per garantire la certezza del diritto, la sicurezza dei trasporti e il corretto funzionamento del mercato interno.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta riguarda disposizioni specifiche che incidono sull'applicazione di diverse direttive e regolamenti. Le disposizioni del presente atto dovrebbero essere immediatamente e direttamente applicabili al fine di garantire, senza ritardi, la certezza del diritto per i trasportatori e per gli altri soggetti interessati nonché per le autorità degli Stati membri. La

validità dei certificati, delle autorizzazioni e delle licenze in questione, anche relativamente all'obbligo di controlli, attività formative o visite di carattere periodico, dovrebbe pertanto essere prorogata *ex lege* anche nel caso in cui le materie interessate siano disciplinate da una direttiva. Come nel caso del regolamento (UE) 2020/698, che persegue gli stessi obiettivi dell'attuale proposta, il presente atto normativo dovrebbe assumere la forma di un regolamento, atto direttamente applicabile che non necessita di recepimento nel diritto nazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza della questione, non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Sia le autorità degli Stati membri che i portatori di interessi hanno tuttavia invitato la Commissione ad adottare una proposta per la proroga delle deroghe previste dal regolamento (UE) 2020/698. In particolare, la Commissione ha avuto contatti costanti con le autorità competenti degli Stati membri, ha analizzato periodicamente l'applicazione delle disposizioni di tale regolamento ed è stata informata dagli Stati membri della loro situazione specifica e delle richieste di proroga delle deroghe.

- **Assunzione e uso di perizie**

Come illustrato, l'urgenza della situazione non ha permesso di assumere perizie.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della situazione, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. La presente proposta non modifica i principi e i meccanismi della normativa dell'Unione in questione e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira principalmente a prorogare la validità dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni nonché di determinati termini per un breve periodo di tempo, in ragione di motivi eccezionali nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La misura non prevede modalità specifiche di monitoraggio o informazione. Resta incerto come si svilupperà la COVID-19. Potrebbero verificarsi successive ondate di infezione e, di conseguenza, nuovi blocchi. Occorre inoltre tenere conto della situazione specifica nei vari Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, l'applicazione di ulteriori termini temporali, analogamente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/698.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

- Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio⁶.

La direttiva 2003/59/CE stabilisce le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti professionisti di autocarri e autobus al fine di garantire la sicurezza sulle strade europee. Scopo della direttiva è fissare norme armonizzate minime in materia di idoneità in tutta l'Unione. La direttiva impone ai conducenti di seguire un corso di formazione iniziale e, successivamente, attività di formazione periodica ogni cinque anni. A causa della persistenza della pandemia di COVID-19, i conducenti soggetti a tale obbligo di formazione potrebbero non essere in grado di ottemperarvi, oppure potrebbero non essere in grado di rinnovare i documenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di formazione periodica. È pertanto necessario prorogare la validità dei certificati di idoneità professionale (CAP) e della marcatura del codice armonizzato dell'Unione "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente sulla base di tali CAP o della carta di qualificazione del conducente che, conformemente alle disposizioni in vigore, scadrebbero durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021. È opportuno che la validità di tali documenti sia considerata prorogata per un periodo di sette mesi e mantenuta per il medesimo periodo al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.

- Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)⁷.

La direttiva 2006/126/CE prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sulla base di un modello UE di patente di guida. Essa dispone una serie di requisiti minimi applicabili alle patenti di guida al fine di migliorare la sicurezza stradale, agevolare la libera circolazione dei cittadini che si spostano all'interno dell'Unione e ridurre le possibilità di frode. La direttiva ha quindi introdotto periodi di validità armonizzati per tutte le categorie di patente di guida. A causa della persistenza della pandemia di COVID-19, i titolari di patenti di guida potrebbero non essere in grado di rinnovare o sostituire la propria patente di guida. È pertanto necessario che la validità delle patenti di guida che, conformemente alle disposizioni in vigore, scadrebbero durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 sia considerata prorogata per un periodo di sette mesi al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.

- Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada⁸.

Il rispetto delle norme in materia di tempi di guida, orario di lavoro e periodi di riposo è essenziale per salvaguardare i principi della sicurezza stradale e della concorrenza leale nel

⁶ GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

⁷ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁸ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

mercato interno dei trasporti su strada. I tachigrafi e le carte del conducente registrano le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tali norme. L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 (regolamento relativo ai tachigrafi) dispone che ogni due anni i tachigrafi siano sottoposti a ispezioni, condotte da parte di officine autorizzate, al fine di verificare il corretto funzionamento, la calibratura e le caratteristiche di sicurezza del dispositivo installato sul veicolo. Le carte del conducente sono personali e sono rilasciate dalle autorità nazionali per un periodo di cinque anni. Quando scade, la carta del conducente deve essere rinnovata con una nuova carta conformemente all'articolo 28 del regolamento relativo ai tachigrafi. A norma dell'articolo 29 del suddetto regolamento, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo. Gli Stati membri hanno informato la Commissione di difficoltà nell'eseguire i controlli periodici dei tachigrafi e nel rinnovare le carte del conducente secondo i termini previsti dalla normativa dell'Unione. Tali difficoltà sono dovute alle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19. In dette circostanze è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare, per un periodo di tempo limitato, la continuità della circolazione dei veicoli provvisti di tachigrafi che non sono stati sottoposti a controlli a tempo debito.

Per quanto riguarda inoltre le carte del conducente scadute, i conducenti che hanno richiesto una nuova carta conformemente all'articolo 28 del regolamento relativo ai tachigrafi dovrebbero essere messi nelle condizioni e soggetti all'obbligo di ricorrere ad alternative valide per registrare la propria attività fino al rilascio di una nuova carta del conducente da parte delle autorità preposte. La procedura prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento relativo ai tachigrafi, applicabile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, dovrebbe applicarsi *mutatis mutandis* ai conducenti la cui carta sia scaduta. In questo modo si garantirà il giusto equilibrio tra la necessaria continuità dei trasporti e l'esigenza di non compromettere la sicurezza stradale.

- Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE⁹.

La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. A causa delle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19, tali attività potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sette mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.

- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per

⁹ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.

esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio¹⁰.

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. Nelle circostanze attuali un numero maggiore di imprese di trasporti è esposto al rischio di non soddisfare i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli destinati a essere tenuti a disposizione e a essere utilizzati da tali imprese, o il requisito di idoneità finanziaria a causa del livello ridotto di attività e, di conseguenza, di fatturato, il che potrebbe determinare una riduzione del livello delle loro risorse. Operatori altrimenti solidi dal punto di vista strutturale potrebbero quindi rischiare di perdere la propria licenza d'esercizio, con la conseguente cessazione della loro attività di trasporto. In particolare, si prevede che le imprese avranno bisogno di più tempo rispetto al solito per dimostrare che i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli destinati a essere tenuti a disposizione delle imprese e a essere da esse utilizzati, oppure il requisito dell'idoneità finanziaria, siano nuovamente soddisfatti in via permanente. È pertanto opportuno prorogare i termini massimi stabiliti a tal fine all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009 da sei a dodici mesi per quanto riguarda la valutazione dei requisiti relativi al veicolo o ai veicoli destinati a essere tenuti a disposizione delle imprese di trasporto su strada interessate, di cui all'articolo 5, lettere b) e c), del suddetto regolamento, e utilizzate da queste ultime, e il requisito dell'idoneità finanziaria di tali imprese, nella misura in cui tali valutazioni coprono interamente o parzialmente il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021. Qualora il mancato rispetto di uno qualsiasi di tali requisiti sia già stato accertato e il termine fissato dall'autorità competente non sia ancora scaduto, l'autorità competente dovrebbe poter prorogare tale termine fino a dodici mesi complessivi.

- Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada¹¹.
- Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006¹².

Il trasporto internazionale di merci su strada e il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus sono subordinati al possesso, da parte del vettore professionista che effettua tali servizi, di una licenza comunitaria a norma delle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1072/2009 per quanto riguarda il trasporto di merci e dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per quanto riguarda il trasporto di passeggeri.

La licenza comunitaria attesta che il trasportatore è stabilito nell'Unione ed è in possesso dei requisiti necessari per effettuare servizi di trasporto internazionale. Per quanto riguarda inoltre i trasporti internazionali di merci, qualora sia cittadino di un paese terzo, il conducente deve essere in possesso di un attestato di conducente conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 1072/2009. Tale attestato permette agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore professionista responsabile di una data operazione di trasporto.

¹⁰ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

¹¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

¹² GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

L'effettuazione di servizi regolari con autobus è soggetta ad autorizzazione conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. La procedura per il rinnovo dell'autorizzazione è soggetta, *mutatis mutandis*, allo stesso iter. L'autorizzazione è soggetta a una serie di condizioni volte a garantire l'idoneità di un determinato vettore a effettuare un specifico servizio regolare. La licenza comunitaria e l'autorizzazione per i servizi regolari sono interdipendenti, nel senso che il rilascio di quest'ultima è subordinato al possesso di una licenza comunitaria. Le licenze comunitarie, gli attestati di conducente e le autorizzazioni per i servizi regolari effettuati con autobus sono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri su richiesta dei vettori e hanno una durata massima, rinnovabile, di dieci anni (licenza comunitaria) e di cinque anni (attestato di conducente e autorizzazione). Il rinnovo è subordinato alla verifica del fatto che continuino a sussistere le condizioni in base alle quali i documenti erano stati rilasciati. Gli Stati membri hanno informato la Commissione di difficoltà nel rinnovare tali licenze, attestati e autorizzazioni entro i termini previsti dalla normativa dell'Unione o nell'effettuare le verifiche necessarie prima di procedere al rinnovo. Ciò è dovuto alle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19. D'altro canto, è essenziale garantire la continuità dei servizi di trasporto. È pertanto necessario prorogare la validità delle licenze comunitarie, degli attestati e delle autorizzazioni di cui sopra per un periodo di tempo limitato.

- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie¹³.
- Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)¹⁴.

La direttiva 2004/49/CE e la direttiva (UE) 2016/798 disciplinano la certificazione di sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza nell'Unione. La direttiva 2004/49/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2016/798 con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2020. Fino a tale data, essa ha continuato ad applicarsi negli Stati membri che hanno prorogato il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 fino alla stessa data conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, di quest'ultima direttiva.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, un'impresa ferroviaria deve essere in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie o dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, che deve essere rinnovato su richiesta a intervalli non superiori a cinque anni. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura è valida per cinque anni.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, il certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, l'autorizzazione di sicurezza è rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura ad intervalli non superiori a cinque anni.

¹³ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

¹⁴ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

In ragione della situazione straordinaria causata dalla persistenza della pandemia di COVID-19, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura incontrano difficoltà nel rinnovare i certificati di sicurezza (unici) e le autorizzazioni di sicurezza o nel rilasciare le autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. È pertanto necessario prorogare i termini per il rinnovo di tali documenti e la loro validità al fine di non danneggiare l'attività delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Una proroga di sette mesi dovrebbe rispondere alle difficoltà delle autorità nazionali preposte alla sicurezza a effettuare ispezioni in loco e ad espletare le altre attività amministrative necessarie.

- Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹⁵.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la licenza è valida per dieci anni, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1. In ragione della situazione straordinaria causata dalla persistenza della pandemia di COVID-19, le autorità competenti incontrano difficoltà a rinnovare le licenze nel rispetto delle condizioni prescritte. È opportuno che le licenze che dovrebbero essere rinnovate nel periodo durante il quale tale rinnovo è impraticabile rimangano valide per un periodo di ulteriori sette mesi. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo di ulteriori sette mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

- Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹⁶.

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, la licenza resta valida fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dal capo III di tale direttiva. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza può decidere di effettuare un riesame a intervalli regolari. In tal caso il riesame dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni. La pandemia di COVID-19 ha creato difficoltà alle autorità preposte al rilascio delle licenze nello svolgimento di tali riesami. È pertanto opportuno prorogare di sette mesi i termini per tutti i casi in cui tali termini scadrebbero durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021.

L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE specifica che allorché una licenza è sospesa o revocata a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio della licenza può concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. Ad ogni modo, il periodo massimo di validità della licenza temporanea è di sei mesi. In ragione delle circostanze straordinarie causate dalla persistenza della pandemia di COVID-19, le autorità hanno gravi difficoltà a prendere le decisioni del caso, in particolare per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. La validità delle licenze temporanee in questione, rilasciate o in scadenza durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, dovrebbe pertanto essere prorogata di sette mesi.

L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE dispone che l'autorità preposta al rilascio delle licenze decida sulla richiesta di rilascio entro tre mesi. Tuttavia, per le ragioni

¹⁵ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

¹⁶ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

già menzionate, le autorità preposte al rilascio delle licenze non sono in grado di agire tempestivamente. Si propone quindi di concedere a tali autorità una proroga di sette mesi a questo riguardo per le richieste presentate tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021.

A norma della direttiva 2012/34/UE, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare la licenza di qualsiasi impresa ferroviaria per la quale potrebbero non ricorrere i requisiti in materia di idoneità finanziaria. In tal caso, in seguito alla revoca o alla sospensione della licenza le autorità possono concedere una licenza temporanea all'impresa ferroviaria in questione. La licenza temporanea ha lo scopo di consentire all'impresa ferroviaria di ristrutturarsi ed esercitare la propria attività, purché la sicurezza non sia compromessa. L'esperienza ha tuttavia insegnato che le licenze temporanee inviano anche un segnale molto negativo al mercato quanto alla capacità di sopravvivenza di un'impresa ferroviaria, il che, a sua volta, ne aggrava i problemi finanziari, in particolare in termini di flusso di cassa. È probabile che molte imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima della crisi si troveranno in una situazione in cui la loro licenza dovrebbe essere sospesa o revocata a causa della loro situazione finanziaria. Nel contesto dell'attuale crisi ciò potrebbe risultare ingiustificato, in particolare in termini economici e di sicurezza. Le imprese ferroviarie potrebbero inoltre aver bisogno di più tempo per raggiungere la stabilità finanziaria dopo che la pandemia di COVID-19 sarà stata arginata.

Si propone pertanto di consentire temporaneamente agli Stati membri di mantenere inalterate le licenze esistenti, ossia di astenersi dal revocarle o sospenderle e dal rilasciare licenze temporanee, purché la sicurezza non sia a rischio. Gli Stati membri resterebbero comunque in grado di monitorare l'idoneità finanziaria delle imprese ferroviarie in questione, in particolare al fine di proteggere i passeggeri da rischi indebiti di sicurezza. In tal modo le imprese ferroviarie non sarebbero soggette a indebiti vincoli e disporrebbero di condizioni migliori per il proprio risanamento finanziario.

- Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna¹⁷.

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE dispone che i titolari di un certificato di conduzione di navi che compiono 65 anni si sottopongano a una visita medica nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno. Tuttavia, dato che le misure adottate in relazione alla persistenza della pandemia di COVID-19 limitano l'accesso ai servizi medici laddove si tratti di visite non urgenti, i titolari di un certificato di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sette mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini scadrebbero durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021.

- Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE¹⁸.

Il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è disciplinato dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629. Conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, restano altresì validi i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione

¹⁷ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31.

¹⁸ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

della medesima direttiva e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva applicabile in precedenza (ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio¹⁹).

Le misure adottate in ragione della persistenza della pandemia di COVID-19 potrebbero rendere impraticabile, e talvolta impossibile, l'effettuazione, da parte delle autorità competenti, delle ispezioni tecniche necessarie a prorogare la validità di determinati certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629.

Nell'interesse della certezza del diritto e al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna interessate, è pertanto opportuno prorogare di sette mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che altrimenti scadrebbero tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021.

- Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali²⁰.
- Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti²¹.

La persistenza della pandemia di COVID-19 ha reso difficile eseguire le ispezioni e i controlli di sicurezza marittima in questo periodo, in quanto tali attività richiedono la presenza fisica degli ispettori presso i porti, gli impianti portuali e sulle navi. Ne consegue che è spesso impraticabile rinnovare entro i termini stabiliti le valutazioni e i piani prescritti dalla normativa dell'Unione in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario individuare soluzioni flessibili e pragmatiche, senza compromettere la sicurezza, prorogando la validità di questi documenti per un lasso di tempo ragionevole, in base alle esigenze. Ciò vale anche per la periodicità delle esercitazioni di sicurezza marittima, il cui svolgimento potrebbe anch'esso risultare difficoltoso a causa delle misure nazionali adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

¹⁹ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

²⁰ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

²¹ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID- 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, sui cittadini dell'Unione e sugli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di trasporti.
- (2) In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.

- (3) Il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha stabilito misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche che, ai sensi della normativa dell'Unione di cui al suddetto regolamento, avrebbero dovuto aver luogo nel periodo di riferimento compreso tra il 1° marzo 2020 o, in alcuni casi, il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. A norma di detto regolamento, tali certificati, licenze e autorizzazioni sono stati prorogati e determinate verifiche e attività formative periodiche sono state rinviate per un periodo di sei mesi o, in alcuni casi, di sette mesi.
- (4) Alcuni Stati membri che prima del 1° agosto 2020 avevano ritenuto impraticabile il rinnovo di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché l'espletamento di talune verifiche o attività formative periodiche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, hanno presentato alla Commissione richieste motivate di autorizzazione ad applicare ulteriori singole proroghe. La Commissione ha adottato sei decisioni che autorizzano tali proroghe².
- (5) Nonostante alcuni miglioramenti della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19 registrati nell'estate 2020, il protrarsi della pandemia e, in taluni casi, il peggioramento dei suoi effetti nel terzo trimestre del 2020 hanno obbligato gli Stati membri a mantenere e, in certi casi, a rafforzare le misure adottate per impedire la diffusione della COVID-19. A causa di tali misure, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado, come nella primavera 2020, di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o il completamento di verifiche o attività formative periodiche o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.

¹ Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

² Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 19); decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 17); decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l'Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 26.8.2020, pag. 16); decisione (UE) 2020/1240 della Commissione, del 21 agosto 2020, che autorizza la Bulgaria ad applicare una proroga di un periodo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 dell'1.9.2020, pag. 7); decisione (UE) 2020/1282 della Commissione, del 31 agosto 2020, che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 9); decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 22).

- (6) È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.
- (7) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale (CAP) e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19 che in taluni Stati membri si è protratta dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica da parte dei titolari di CAP e il rinnovo dei CAP attestanti il compimento di tale formazione periodica, è necessario prorogare la validità dei CAP per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.
- (8) La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Essa prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello di patente di guida dell'Unione e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19 che in taluni Stati membri si è protratta dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di talune patenti di guida per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.
- (9) Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dalla

³ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

⁴ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁵ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Data la necessità di garantire la continuità nella prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19, è opportuno che le ispezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, siano ora effettuate entro sette mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere completate a norma del citato articolo. Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19 giustificano la concessione alle autorità competenti degli Stati membri di più tempo per svolgere tali attività. In tali casi i conducenti dovrebbero essere messi in condizione, e dovrebbero essere soggetti all'obbligo, di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all'orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

- (10) La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un'attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l'uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di COVID-19 che in taluni Stati membri si è protratta dopo il 31 agosto 2020, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro sette mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbero rimanere validi fino a tale data successiva.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. La pandemia di COVID-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata che si sono protratte dopo il 31 agosto 2020 comportano che alcune imprese di trasporto non soddisfano più i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli di cui esse devono disporre e utilizzati da tali imprese. Esse hanno inoltre gravi ripercussioni finanziarie sul settore finanziario e alcune imprese di trasporto non soddisfano più il requisito dell'idoneità finanziaria. Per effetto del ridotto livello di attività a causa della crisi sanitaria pubblica, si prevede che le imprese avranno bisogno di più tempo per dimostrare che i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli di cui esse devono disporre e utilizzati da tali imprese o il requisito dell'idoneità finanziaria sono nuovamente soddisfatti in via permanente. È pertanto opportuno prorogare i termini massimi stabiliti a tal fine all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009 da sei a dodici mesi per quanto riguarda la valutazione dei requisiti relativi al veicolo o ai

⁷ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

⁸ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

veicoli di cui devono disporre le imprese di trasporto su strada interessate e da esse utilizzati a norma dell'articolo 5, lettere b) e c), del suddetto regolamento e del requisito dell'idoneità finanziaria di tali imprese, purché tali valutazioni coprano interamente o parzialmente il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021. Qualora l'inadempimento di uno di tali requisiti sia già stato accertato e il termine fissato dall'autorità competente non sia ancora scaduto, l'autorità competente dovrebbe poter prorogare tale termine per un totale di dodici mesi.

- (12) I regolamenti (CE) n. 1072/2009¹⁰ e (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ stabiliscono norme comuni per l'accesso rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Per poter effettuare servizi di trasporto internazionale di merci su strada e di trasporto internazionale di passeggeri con autobus è necessario, tra l'altro, essere in possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente che realizza operazioni di trasporto di merci sia cittadino di un paese terzo, è anche necessario un attestato di conducente. Anche l'effettuazione di servizi regolari mediante autobus è subordinata ad un'autorizzazione. Tali licenze, attestati e autorizzazioni possono essere rinnovati dopo aver verificato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni pertinenti. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il rinnovo di licenze e attestati, è necessario prorogarne la validità per sette mesi dalla relativa data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto su strada.
- (13) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² stabilisce norme sulla sicurezza delle ferrovie. Tenuto conto delle misure di confinamento, cui si aggiunge il carico di lavoro supplementare richiesto per contenere la pandemia di COVID-19 che si è protratta dopo il 31 agosto 2020, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura si trovano in difficoltà per ciò che riguarda il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 di tale direttiva, in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. Il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici dovrebbe pertanto essere prorogato di sette mesi e i certificati di sicurezza unici esistenti dovrebbero rimanere validi per il medesimo periodo. Analogamente la validità di tali autorizzazioni di sicurezza dovrebbe essere prorogata di sette mesi dalla data di scadenza.
- (14) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, alcuni Stati membri hanno prorogato il periodo di recepimento di tale direttiva al 16 giugno 2020. La direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ recante modifica della direttiva (UE) 2016/798 ha offerto a tali Stati membri la possibilità di prorogare ulteriormente il periodo di recepimento fino al 31 ottobre 2020. Le norme della

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

¹² Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

¹³ Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ sono pertanto rimaste applicabili in tali Stati membri fino al 31 ottobre 2020 e gli Stati membri interessati hanno conservato il diritto di rilasciare certificati ai sensi di tale direttiva. I certificati di sicurezza rilasciati a norma di tale direttiva restano validi fino alla data di scadenza, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798. È quindi necessario prevedere anche una proroga dei termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE e chiarire che i certificati e le autorizzazioni di sicurezza in questione rimangono validi per lo stesso periodo.

- (15) La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ stabilisce norme sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16 di tale direttiva stabiliscono che la validità delle licenze dei macchinisti è limitata a dieci anni e soggetta a verifiche periodiche. A causa delle difficoltà nel rinnovo delle licenze a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, la validità delle licenze che scadono nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 dovrebbe essere prorogata per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo supplementare di sette mesi per il completamento delle verifiche periodiche.
- (16) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono effettuare un riesame a intervalli regolari al fine di verificare che un'impresa di trasporto continui ad adempiere agli obblighi di cui al capo III di tale direttiva che sono connessi alla sua licenza. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare una licenza a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria e possono concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. In ragione delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno gravi difficoltà ad effettuare riesami a intervalli regolari delle licenze esistenti e ad adottare le decisioni del caso per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. I termini per l'effettuazione di riesami periodici che, conformemente a tale direttiva, scadano tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 dovrebbero pertanto essere prorogati di sette mesi. Parimenti, la validità delle licenze temporanee in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 dovrebbe essere prorogata di sette mesi.

¹⁴ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

¹⁵ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

¹⁶ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

- (17) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE prevede che le autorità preposte al rilascio delle licenze decidano sulle richieste di rilascio entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni particolareggiate di cui all'allegato III di tale direttiva. A causa delle difficoltà nell'adottare le decisioni pertinenti a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, è necessario prorogare tale termine di sette mesi.
- (18) Le imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima della pandemia di COVID-19 si trovano a far fronte a problemi di liquidità che potrebbero comportare la sospensione o la revoca delle loro licenze di esercizio, o la sostituzione di queste ultime con una licenza temporanea senza che vi sia un'esigenza economica strutturale perché ciò avvenga. La concessione di una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE potrebbe inviare al mercato un segnale negativo quanto alla capacità di sopravvivere delle imprese ferroviarie, il che a sua volta aggraverebbe i loro problemi finanziari altrimenti temporanei. Facendo seguito al regolamento (UE) 2020/698 e dato il protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 è pertanto opportuno prevedere che, qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze, sulla base delle verifiche effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, constati che l'impresa ferroviaria non possa più soddisfare i requisiti relativi all'idoneità finanziaria, essa debba potere decidere, prima del 30 aprile 2021, di non sospendere o revocare la licenza dell'impresa ferroviaria interessata, purché non sia compromessa la sicurezza e purché sussistano prospettive realistiche di un risanamento finanziario soddisfacente dell'impresa ferroviaria entro i sette mesi successivi. Dopo il 30 aprile 2021, l'impresa ferroviaria dovrebbe essere soggetta alle norme generali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
- (19) La direttiva 96/50/CE del Consiglio¹⁷ stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell'Unione nel settore della navigazione interna. I titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni sono tenuti a sottoporsi a visite mediche periodiche. Tenuto conto delle misure adottate in relazione al protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, e in particolare dell'accesso limitato ai servizi medici per lo svolgimento di esami medici, i titolari di certificati di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sette mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021. I certificati di conduzione di navi dovrebbero restare validi per il medesimo periodo.
- (20) La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. L'articolo 10 di tale direttiva prevede una limitazione del periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna. Inoltre, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE)

¹⁷ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

¹⁸ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

2016/1629, è previsto che rimangano validi fino alla loro scadenza i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri prima del 6 ottobre 2018 a norma della direttiva che era applicabile in precedenza, ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Le misure adottate in ragione del protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 possono rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie per prorogare la validità dei pertinenti certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629. Al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna, è pertanto opportuno prorogare di sette mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021.

- (21) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ stabilisce norme sul miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Essa garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti. Il protrarsi della pandemia di COVID-19 anche dopo il 31 agosto 2020 ostacola lo svolgimento, da parte delle autorità degli Stati membri, delle ispezioni e dei controlli di sicurezza marittima volti al rinnovo di determinati documenti in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario prorogare i termini per le revisioni delle valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza prescritti da tali atti giuridici dell'Unione per consentire agli Stati membri e all'industria navale di adottare un approccio flessibile e pragmatico e mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza. Dovrebbe essere concessa flessibilità anche in relazione agli addestramenti di sicurezza marittima, che secondo gli atti giuridici dell'Unione in materia di sicurezza marittima devono essere effettuati nel rispetto di determinate tempistiche.
- (22) Qualora uno Stato membro ritenga che l'applicazione delle norme alle quali il presente regolamento deroga, relative, tra l'altro, al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze o autorizzazioni, sia con ogni probabilità impraticabile anche dopo le date specificate nel presente regolamento, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, la Commissione, se richiesto da tale Stato membro entro il 1° aprile 2021, dovrebbe essere autorizzata a consentire allo Stato membro in questione di prorogare ulteriormente i periodi indicati al presente regolamento, a seconda dei casi. Al fine di assicurare la certezza del diritto pur garantendo che la protezione e la sicurezza dei trasporti non siano compromesse, tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è

¹⁹ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

²¹ Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

probabile che l'espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

- (23) La pandemia di COVID-19 ha colpito l'intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle disposizioni che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario, con riguardo alla direttiva 2003/59/CE, alla direttiva 2006/126/CE, al regolamento (UE) n. 165/2014, alla direttiva 2014/45/UE, al regolamento (CE) n. 1072/2009, al regolamento (CE) n. 1073/2009, alla direttiva (UE) 2016/798, alla direttiva 2004/49/CE, alla direttiva 2007/59/CE, alla direttiva 2012/34/UE, alla direttiva 96/50/CE, alla direttiva (UE) 2016/1629, al regolamento (CE) n. 725/2004 e alla direttiva 2005/65/CE, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l'applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. Lo stesso dovrebbe valere nel caso di uno Stato membro che si sia trovato di fronte a tali difficoltà ma abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuarle. Gli Stati membri che scelgono di avvalersi di tale facoltà non dovrebbero tuttavia impedire agli operatori economici o ai cittadini di fare affidamento sulle deroghe previste dal presente regolamento che si applicano in un altro Stato membro e dovrebbero in particolare riconoscere le licenze, i certificati e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata dal presente regolamento. Al fine di garantire la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione della loro decisione di non applicare le deroghe previste dal presente regolamento prima che esso diventi pienamente applicabile il [*data di applicazione del presente regolamento*].
- (24) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti conferiti dalle decisioni della Commissione, adottate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, che autorizzano gli Stati membri a prorogare determinati periodi di cui a tale regolamento, nella misura in cui possono dar luogo a proroghe più ampie di quelle previste dal presente regolamento.
- (25) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe applicarsi al Regno Unito, anche se riguarda periodi anteriori a tale data.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la proroga dei termini stabiliti dalla normativa dell'Unione per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) In considerazione dell'urgenza che le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della pandemia di COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 comportano, si è considerato

opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

- (28) A causa dell'improvvisa e imprevedibile natura della pandemia di COVID-19, nonché della sua durata imprevista, è stato impossibile adottare tutte le pertinenti misure in tempo utile. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto riguardare anche il periodo precedente la sua entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, da un simile approccio non deriva una violazione del legittimo affidamento degli interessati.
- (29) Alla luce dell'esigenza imperativa di affrontare senza ritardo le circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 nel settore dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne nonché della sicurezza marittima, concedendo al contempo, a seconda dei casi, agli Stati membri un periodo ragionevole di tempo per informare la Commissione nel caso in cui decidano di non applicare talune deroghe di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in modo da assicurare che sia limitata al minimo la durata di situazioni di incertezza giuridica che interessano molte autorità e numerosi operatori in diversi settori dei trasporti, in particolare nei casi in cui i termini pertinenti siano già scaduti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima per i periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

1. In deroga all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP), che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CAP restano validi per il medesimo periodo.

2. La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CAP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.

3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o i periodi di sette mesi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 2 e 3, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che resti impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all'allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

2. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle patenti di guida e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle patenti di guida nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 4

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi entro sette mesi dalla data in cui avrebbero altrimenti dovuto effettuarsi in conformità del suddetto articolo.

2. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l'articolo 35, paragrafo 2, del suddetto regolamento, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il

conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e di averne richiesto la sostituzione.

4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità che le ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (UE) n. 165/2014 rimangano impraticabili anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, il periodo di sette mesi o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 2 e 3, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile l'esecuzione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constatati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constatata in relazione al periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 che non sono soddisfatti i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli destinati a essere tenuti a disposizione dell'impresa di trasporto su strada e a essere utilizzati da quest'ultima conformemente all'articolo 5, lettere b) e c), di tale regolamento o stabilisca, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, che un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, il termine fissato dall'autorità competente ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constatata tra il 28 maggio 2020 e **[la data di entrata in vigore del presente regolamento]** che un'impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli destinati a essere tenuti a disposizione dell'impresa di trasporto su strada e ad essere utilizzati da quest'ultima conformemente all'articolo 5, lettere b) e c), di tale

regolamento oppure non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.

Articolo 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le decisioni relative alle domande di autorizzazione per i servizi regolari presentate dai vettori tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 sono adottate dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 9

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, il periodo di sette mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si

considerano prorogati per un periodo di sette mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 11

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data su di esse indicata.

2. In deroga all'articolo 16 e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi alle verifiche periodiche che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. Le licenze di cui

all'articolo 14 e i certificati di cui all'articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, il periodo di sette mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l'autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

2. In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.

3. In deroga all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 1° settembre

2020 e il 30 aprile 2021 entro dieci mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato III di tale direttiva.

4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze, nei casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate, anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la revisione a intervalli regolari o la cessazione della sospensione delle licenze o il rilascio di nuove licenze, nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, che un'impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all'articolo 20 di tale direttiva, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 30 aprile 2021, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell'impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell'impresa ferroviaria nei sette mesi successivi.

Articolo 14

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all'obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

2. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, il periodo di sette mesi di cui al paragrafo 1 o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rispetto dei termini per sottoporsi alle visite mediche nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

1. In deroga all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

2. In deroga all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel

periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 o il periodo di sette mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constatati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati fino al 30 giugno 2021.

2. In deroga all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che con ogni probabilità le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 continueranno a essere impraticabili anche dopo il

30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, i termini o il periodo di sei mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini e di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la valutazione della sicurezza degli impianti portuali o lo svolgimento delle varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE

1. In deroga all'articolo 10 della direttiva 2005/65/CE, i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che altrimenti, in base a tale allegato, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che con ogni probabilità il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività di addestramento continuerà a essere impraticabile anche dopo il 30 aprile 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021, i termini o il periodo di sei mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 1° aprile 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività formative e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il riesame delle valutazioni di sicurezza o dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività di addestramento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del **[data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]**. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2020/698

Il presente regolamento non pregiudica i diritti degli Stati membri derivanti dalle decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafo 6, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/698 nella misura in cui tali decisioni disciplinano, per quanto riguarda l'oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e prevedono proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Qualora tali decisioni disciplinino, per quanto riguarda l'oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e non prevedano proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento, si applica il presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal **[XX data di entrata in vigore del presente regolamento + 8 giorni lavorativi]**.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal **[XX data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*